COMUNE DI RUINAS
Provincia di Oristano

COMUNU DE ARRUINAS
Provintzia de Aristanis

09085 Ruinas - Via San Giorgio n. 80 - tel. 0783-459023 459290 fax 0783-459291
protocollo.ruinas@legalmail.it
http://www.comune.ruinas.or.it/

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
N. 236 DEL 29/06/2026

UFFICIO FINANZIARIO

OGGETTO: Bonus sociale rifiuti per l'anno 2025. Impegno e liquidazione in favore dei beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 6 Novembre 2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il GDPR – Regolamento UE 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
- il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2023;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16.12.2022;
- il vigente Regolamento contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2016 e aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2022;
- il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2013;
- il vigente Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.04.2024;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
- il codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Ruinas, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024.

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2025, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUPS e del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026, relativa alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.03.2026 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028.

Premessa la propria competenza all'adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2026 di conferimento delle funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U. n. 267/2000.

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Sig. Murgia Giovanni, in qualità di Responsabile del procedimento, come da Determinazione n. 35 del 04.08.2023 del Responsabile del servizio amministrativo finanziario.

Dato atto:

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii e degli artt. 6,7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n° 62 dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi riferibili ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all'adozione del presente atto;
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e dell'art. 4, del vigente Regolamento sui controlli interni, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa.

Dato atto che l'articolo 1 comma 677 della Legge 199/2025 ha esteso al 31 luglio il termine, precedentemente fissato al 30 aprile dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Dato atto che:

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 2, stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- con il Dpcm n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;
- il testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), adottato con deliberazione ARERA 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com e con deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif definisce le modalità operative per il riconoscimento del bonus.

Visti in particolare i seguenti articoli del TUBR:

- articolo 3 *Condizioni generali di ammissibilità al bonus sociale rifiuti* che stabilisce:
    - *3.1 Il bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 è riconosciuto automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico.*

- *3.2 Lo stato di disagio economico di cui al precedente comma 1.1 è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.*
- *3.3 Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per la medesima utenza.";*

- articolo 6 *Individuazione delle utenze agevolabili* che stabilisce:
  - *6.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAte e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili in base ai requisiti di cui al successivo Articolo 7.*
  - *6.2 Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, lettera g).";*
- articolo 7 *Verifica delle condizioni di ammissione* che stabilisce:
  - *7.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti territorialmente competente verifica il rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all'utenza agevolabile. In particolare, verifica: i. che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile, ovvero nel caso di DSU intestata a un minore con il codice fiscale del minore medesimo; ii. che l'utenza agevolabile sia a uso domestico*";
- articolo 9 *Quantificazione del bonus sociale rifiuti* che stabilisce:
  - 9*.1 Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti e prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva.";*
- articolo 10 *Riconoscimento dell'agevolazione* che stabilisce:
  - *10.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAte procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.*
  - *10.2 Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;*
  - 10.6 *Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.*

- *10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.*
- *10.7bis Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 10.6 e 10.7, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1. La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.*
- *10.8 L'importo di cui al comma 10.6 e 10.7bis, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.*

- articolo 14 *Obblighi informativi per i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti* che stabilisce:
  - *14.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione di SGAte, entro il 31 luglio di ciascun a+1 e il 31 gennaio di ciascun anno a+2, in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), i seguenti dati (…).*
- articolo 16 *Obblighi informativi di SGAte* che stabilisce:
  - *16.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno a+1 e il 1° marzo di ciascun anno a+2, gli enti erogatori, tramite SGAte, comunicano alla CSEA i dati di cui al comma 14.1 risultanti dalla rendicontazione dei bonus sociali rifiuti erogati da ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.*

Acquisito tramite il portale SGATE l'elenco delle DSU agevolabili, ovvero l'elenco dei residenti nel Comune di Ruinas in possesso di attestazione ISEE 2025 rientrante nei limiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del bonus, formato da n. 52 nominativi.

Verificato sulla banca dati TARI il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al citato articolo 7 e calcolato l'importo del bonus spettante ai singoli beneficiari conformemente a quanto previsto dal citato articolo 9.

Dato atto che pertanto risultano agevolabili n. 48 contribuenti, per un importo complessivo del bonus sociale rifiuti per l'annualità 2025 pari ad euro 3.806,36, come mostrato nel prospetto allegato.

Dato atto che per n. 4 contribuenti, che presentano importi insoluti in relazione alla TARI, il bonus sarà erogato in compensazione a tali posizioni debitorie e conseguentemente la posizione stessa sarà aggiornata scomputando l'importo del bonus riconosciuto dallo scoperto esistente.

Dato atto che alla data odierna non è stato approvato il PEF 2026/2029 né tantomeno le tariffe TARI per l'anno 2026 e si ritiene pertanto che la soluzione maggiormente efficiente ed efficace per erogare il bonus sociale rifiuti riferito all'anno 2025, nel rispetto della scadenza del 30 giugno prevista dal citato articolo 10 comma 1, sia quella di procedere con rimessa diretta in favore dei beneficiari.

Ritenuto pertanto necessario impegnare e liquidare la somma di euro 3.806,36 in favore di n. 48 beneficiari, come da prospetto allegato.

DETERMINA

Di approvare l’elenco dei beneficiari del bonus sociale rifiuti per l’anno 2025, composto da n. 48 utenze.

Di impegnare l’importo complessivo di euro 3.806,36 a valere sullo stanziamento del capitolo 4120/1937/99 del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026.

Di liquidare in favore dei beneficiari elencati nel prospetto allegato gli importi impegnati con il presente atto, con le seguenti modalità:

- N. 28 contribuenti per un importo pari ad euro 1.989,65 mediante rimessa diretta;
- N. 20 contribuenti per un importo pari ad euro 1.816,71 mediante compensazione con posizioni debitorie relative alla TARI.

Di procedere:

- alla comunicazione a SGATE dell’esito delle pratiche entro il 31.07.2026.
- alla comunicazione a CSEA dei dati risultanti dalla rendicontazione dei bonus sociali rifiuti erogati.

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000);

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente
COLLU STEFANO